



*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO N. 1617

collegato alla PDCR 364 "Piano regionale per la qualità dell'aria. Adozione degli elaborati definitivi, in esito alla procedura di valutazione ambientale strategica, approvazione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 43/2000".

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e degli articoli 87 e 103 del Regolamento interno.

OGGETTO: adozione dei protocolli di sostenibilità ambientale nelle rigenerazioni/riqualificazioni edilizie nella normativa regionale.

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- Il PRQA della Regione Piemonte è lo strumento per valutare le conseguenze delle azioni politiche settoriali dell'agricoltura, dei trasporti, dell'energia e dell'industria che, ad oggi, sono enumerabili tra i maggiori responsabili dell'inquinamento atmosferico;
- tale PRQA prevede la realizzazione di uno scenario di riferimento (baseline) a legislazione comune su cui calare uno scenario futuro - ci si è concentrati sul 2030 -, con l'inserimento delle misure che verranno prese per ridurre le emissioni in atmosfera, e verificare, mediante l'uso di modelli tridimensionali di diffusione e trasporto in atmosfera, la possibilità di rientrare nei limiti di legge posti a tutela della salute dei cittadini;

- gli ambiti di intervento previsti dal PRQA interessano il comparto trasporti, il settore energia - efficienza energetica (edifici e/o impianti) e riscaldamento e produzione di energia -, l'ambito produttivo industriale, quello dell'agricoltura e della zootecnia, il settore della riqualificazione urbana e quello della comunicazione, dell'informazione, della formazione e dell'educazione ambientale;

considerato che

- di particolare importanza riveste in Italia - e nel Piemonte - il settore che fa riferimento alla riqualificazione urbana, in quanto la maggior parte dei quartieri residenziali del nostro Paese sono stati costruiti nella seconda metà del '900, realizzati senza tener conto degli alti consumi energetici che sarebbero stati prodotti da tali edifici nel corso degli anni;
- il 30% del parco immobiliare italiano è inoltre stato costruito prima del 1945 mentre sono moltissimi i piccoli comuni e borghi che rappresentano, insieme ai centri storici, una percentuale altissima degli edifici che necessitano di pesanti interventi di restauro e conservazione;

considerato, inoltre, che

- il suolo costituisce una risorsa non rinnovabile che necessita di azioni di tutela al fine di preservare le funzioni ecosistemiche che lo stesso svolge generando benefici multipli in termini di regolazione, supporto alla vita, approvvigionamento delle risorse e della cultura pertanto privilegiare la rigenerazione urbana e territoriale è un modo per fermare l'inarrestabile impiego di territorio, il conseguente consumo di suolo e l'alto consumo energetico e le emissioni in atmosfera ad esso connesse;
- inoltre, le motivazioni principali di tale rinnovata attenzione sono attribuibili soprattutto ad una nuova sensibilità culturale ed ambientale sviluppatasi negli ultimi anni sia nel campo istituzionale che professionale, che sta portando ad affrontare con maggiore serietà i temi del rinnovo urbano e della riqualificazione energetica dell'edilizia esistente;
- la riqualificazione del tessuto urbano ha infatti anche l'obiettivo di migliorare sotto il profilo ambientale, sociale ed economico parti della città caratterizzati da tessuti densi

spesso degradati attraverso azioni di buona progettazione e rigenerative della qualità urbana anche attraverso la reintroduzione della componente verde;

rilevato che

- la Direttive Europee 2012/27/UE e 2014/24/UE, il Piano Nazionale sul Green Public Procurement, la L.221/2015 del 18 dicembre 2015 (cd. Collegato Ambientale), il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (il cd. Nuovo Codice Appalti) vanno nella direzione di favorire l'edilizia sostenibile anche dal punto di vista della riqualificazione e rigenerazione urbana;
- nel contesto sopra rappresentato, appare di fondamentale importanza anche il più recente D.M. 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) che ha stabilito l'adozione dei CAM per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione;
- il D.M. descrive i criteri ambientali minimi che le amministrazioni pubbliche devono applicare per lavori di edilizia, se vogliono qualificare come "green" le proprie gare d'appalto;

rilevato, inoltre, che

- i criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato, sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- la loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione;

tenuto conto che

- a partire dal quadro normativo si registra una rapida diffusione dei protocolli di certificazione della sostenibilità degli edifici e dei quartieri (anche conosciuti come

protocolli energetico-ambientali o rating system) che sta trasformando radicalmente la domanda di materiali, sistemi e tecnologie per l'edilizia, producendo vantaggi derivanti non solo dall'efficienza energetica ma anche dalla salubrità degli ambienti abitati, dalla valorizzazione della bonifica del terreno (laddove questa sia necessaria), dalla riduzione dei consumi di acqua, dalla gestione dei rifiuti (sia in fase di cantiere che di gestione dell'immobile), dall'accessibilità ai trasporti a minor impatto, dall'assetto idrogeologico, dalla biodiversità, dalle logiche di economia circolare e della condivisione ed in fine dalla creazione di nuove professionalità, legate al fenomeno dell'edilizia sostenibile (green building);

- negli ultimi anni si sono andati definendo, requisiti e criteri progettuali orientati alla sostenibilità (risparmio energetico, risparmio e recupero dell'acqua, riciclaggio dei materiali), che hanno portato alla costruzione di veri e propri framework di parametri progettuali con la nascita di strumenti di valutazione multicriteri, chiamati "sistemi a punteggio", che associano un punteggio di merito, in base al grado di adempimento del requisito verificato tramite indicatori;
- a livello internazionale l'elaborazione di sistemi a punteggio è nata principalmente per sollecitazione dei costruttori che hanno manifestato l'esigenza di "certificare" la realizzazione di edifici ad alte prestazioni energetiche e a basso impatto ambientale, sulla base di riferimenti consolidati e con l'avallo di strutture di riferimento affidabili;
- lo sviluppo dei sistemi a punteggio ha portato alla creazione e alla diffusione di standard di protocolli volontari in tutto il mondo: tra tutti si ricordano l'americano LEED, l'inglese Breeam, il giapponese Casbee, e i protocolli italiani GBC e ITACA;

ricordato che

- oggi i sistemi a punteggio rappresentano nell'edilizia uno standard riconosciuto e ricercato da tutti gli attori interessati alla vita di un'operazione di riqualificazione/rigenerazione edilizia;
- i rating system di sostenibilità possono essere applicati a tutti gli edifici: grandi palazzi uffici e commerciali, scuole e residenze: a titolo di esempio, il numero di progetti certificati con criteri simili registrati in Italia sono già alcune centinaia per una superficie

totale di circa 5 milioni di mq con numerosi esempi anche di alto livello in Regione Piemonte;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a prevedere nei Piani Stralcio attuativi del PRQA la valorizzazione all'uso di protocolli di certificazione volontaria del livello di sostenibilità degli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e integrazione di edifici con diverse destinazioni d'uso, a maggior ragione se storici, coerentemente con quanto già previsto dai CAM per l'Edilizia e dal quadro normativo citato;
- a prevedere esplicitamente nella disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio tali protocolli di sostenibilità e i protocolli energetici-ambientali.

Torino, 19 marzo 2019

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)